

Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico

Art. 1 Orario annuale personalizzato– Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane.

Il limite massimo di ore di presenza necessario e di assenze consentito, in coerenza con il quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo di studi del nostro Istituto nella misura indicata nelle tabelle seguenti:

TIPOLOGIA STUDI	CLASSI	MONTE ORE ANNUALE	LIMITE MONTE ORE PRESENZE NECESSARIO	LIMITE MONTE ORE ASSENZE CONSENTITO
LICEO SCIENTIFICO	prime e seconde	891 (27 h sett)	669 ore	222 ore
	terze	990 (30 h sett)	743 ore	247 ore
	quarte	990 (30 ore sett)	743 ore	247 ore
	quinte	990 (30 h sett)	743 ore	247 ore
LICEO CLASSICO	prime e seconde	891 (27 h sett)	669 ore	222 ore
	Terza e quarta e quinta	1023 (31 ore sett.)	768 ore	255 ore
IPC	prima	1089 (33 ore settimanali)	817 ore	272 ore
	seconda terza, quarta e quinta	1056 (32 ore sett.)	792 ore	264 ore

Art. 2 Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive di lezione:

- Entrate fuori orario dopo 15 minuti dall'inizio della l ora di lezione;
- Uscite in anticipo;
- Assenze saltuarie per malattia anche se giustificate con certificato medico;
- Assenze per motivi familiari/personali;
- Astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni);
- Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
- Non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 3 – Non sono computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, partecipazione ad iniziative formative programmate dall'Istituto, Assemblee di Istituto, Assemblee di classe, presenze ai lavori della Consulta giovanile provinciale, ecc.);
- La partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi IV e V) con certificato di presenza;
- Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es: certificazione di lingua straniera);
- Assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative.

Art. 4 – Attività extrascolastica– Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curricolare (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro-stages, partecipazione a manifestazioni attività di orientamento, ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Art. 5 –Bonus– Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti di arricchimento dell'offerta formativa, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolari, debitamente certificate dal docente

referente, possono costituire, su insindacabile scelta del Consiglio di Classe, un bonus per lo studente da portare in riduzione del monte ore complessivo di assenze. Il bonus dovrà essere utilizzato in caso di necessità e non inciderà quindi su altri indicatori di valutazione.

Art. 6 – Programmi di apprendimento personalizzati– Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura ovvero a casa, seguono attività formative sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009).

Art. 7 – Calcolo della percentuale di assenze– Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuoriorario, vengono annotate dal docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo *art. 9*, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 8 – Tipologia di assenze ammesse alla deroga– La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Allo scopo di garantire un'uniformità di comportamento tra i diversi consigli di classe, s'indica tale percentuale nell'ordine del 50% del totale del monte ore annuale. Raggiunta o superata tale percentuale, sarà prerogativa del Consiglio di Classe valutare se ammettere le deroghe riconosciute e procedere allo scrutinio dell'alunno. Tale decisione dovrà essere, in ogni caso motivata e verbalizzata.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- **Motivi di salute**(ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e dayhospital) purché documentati da apposita certificazione medica attestante la data di ricovero e di dimissione, nonché l'eventuale periodo di convalescenza convalidato con certificazione del medico curante. Le assenze continuative pari o superiori a 30 giorni o le assenze ricorrenti per grave malattia, senza ricovero ospedaliero, devono essere documentate con certificato di un medico specialista attestante la gravità della patologia;
- **Motivi personali e/o di famiglia** (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese di origine per motivi legali; trasferimento della famiglia; procedure concorsuali);
- **Partecipazione ad attività sportive** e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;
- **Attività percorsi ed esami per Albi Professionali, titoli culturali** ed altro a giudizio insindacabile del consiglio di classe, richieste e certificate dall'Ente competente;
- **Adesione a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno della settimana come giorno sacro (*cf. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base delle intesa stipulata il 27 febbraio 1987*). Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate. L'accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.
- **Entrate posticipate o uscite anticipate per:**

-motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);

- terapie continuative per gravi patologie;

- analisi mediche documentate;

- donazione di sangue;
- disservizio trasporti;
- attività culturali (conservatorio musicale) che vedono l' allievo attore o relatore;
- entrate ed uscite variate rispetto all'orario ordinario per disposizione del Dirigente Scolastico.

Art. 9 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia(C.M. n. 20 del 04/03/11) – La scuola comunica ad ogni studente e alla sua famiglia all'inizio dell'anno scolastico, l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno scolastico; pubblica altresì sul sito web della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

La scuola, inoltre, prima o in concomitanza degli scrutini intermedi e finali, dà ad ogni studente e alla sua famiglia, informazioni puntuali perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità di ore di assenza accumulate.

Art. 10 – Norma Finale

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.